

Per le Oic adopter il valore fiscale può essere desunto dal criterio del costo ammortizzato

Svalutazioni e perdite ai raggi X

Per le perdite su crediti valore fiscale aganciato a quello contabile. Per le imprese Oic adopter, infatti, occorre tener presente che, ai fini del calcolo delle svalutazioni forfettarie e delle perdite deducibili, il valore fiscale dei crediti in bilancio non è più necessariamente coincidente con il «valore nominale o di acquisizione» dei crediti, ma può essere anche desunto dall'applicazione del criterio del «costo ammortizzato».

Nelle società di grandi dimensioni i crediti sono rilevati inizialmente secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (cioè dell'attualizzazione), mentre, nelle società che redigono il bilancio abbreviato e nelle micro imprese il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione possono non essere applicati. In tal caso, la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi (Oic 15, paragrafo 47). Ciò premesso, la discrezionalità che caratterizza le vicende riguardanti i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore a prevedere disposizioni specifiche che ne disciplinano il trattamento fiscale. Tali disposizioni sono contenute negli articoli 101, comma 5 e 106 del Tuir. Le due norme introducono dei criteri ad hoc per regolare le modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti devono concorrere al reddito fisca-

le. In particolare: a) l'articolo 101, comma 5, del Tuir indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta «definitiva»; b) l'articolo 106 del Tuir stabilisce una misura forfettaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come «potenziale». Occorre, dunque, tener ben distinte le svalutazioni dei crediti dalle perdite; queste ultime, infatti, traggono origine da un evento certo e definitivo comportando una irrecuperabilità del credito, mentre le svalutazioni sono oggetto di un procedimento valutativo che solo potenzialmente potrebbe comportare una inesigibilità del credito. È, dunque, prevista una misura forfettaria per la deducibilità delle svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio; tale deduzione non è più ammessa quando la somma complessiva di svalutazioni e accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. Resta fermo che detto criterio forfettario è riferito all'insieme dei crediti iscritti in bilancio, senza alcuna distinzione in merito al grado di esigibilità di ciascuno di essi. Per effetto della forfetizzazione si configura un «fondo fiscale» da utilizzare, in via preliminare, al verificarsi di perdite su crediti che presentano i requisiti della deducibilità. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accanto-

namenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio. Ad esempio, supponiamo che una Srl abbia crediti (al valore nominale o di acquisizione) inclusi nel plafond di deducibilità pari a 100.000 euro, un fondo svalutazione crediti «contabile» al 31 dicembre pari a 10.000 euro. Se, nell'esercizio 2021, è emersa una perdita su crediti di 10.000 e sono state previste svalutazioni, l'importo deducibile a titolo di svalutazione non può eccedere 450 euro ($90.000 \times 0,5\%$). Come chiarito dalla circolare 26/E/2013, la quota fiscalmente deducibile delle svalutazioni deve essere calcolata sull'ammontare dei crediti al netto della perdita; a fronte di tale situazione, nell'ambito della dichiarazione dei redditi occorrerà effettuare una variazione in aumento pari a 9.550 euro (10.000-450). Va dunque evidenziata la necessità di distinguere le vicende dei crediti non legati a procedure concorsuali tra atti di stima e atti realizzativi. Nel primo caso, il credito oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, in estremo, azzerato), nell'attivo patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa. Nel secondo caso, invece, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio che dai libri e registri dell'impresa (circolare 26/E/2013).

— © Riproduzione riservata — ■

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901



Superficie 100 %

Svalutazione e perdite su crediti - Particolarità

Gli step per la svalutazione dei crediti

- Individuare l'ammontare dei crediti commerciali iscritti in bilancio nonché il fondo fiscale relativo alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti
- Calcolare la quota di accantonamento fiscale annuo (sul plafond si applica lo 0,5%)
- Verificare l'ammontare massimo del fondo fiscale (sul plafond si applica l'aliquota del 5%, individuando così il limite massimo di deducibilità)

Periodo di competenza

La deduzione delle perdite su crediti «di modesta entità» e per quelle vantate nei confronti di debitori in stato di crisi è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione sia eseguita in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale. La deduzione non è più consentita quando l'imputazione avviene in un periodo d'imposta successivo a quello in cui si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio (Articolo 101, comma 5-bis del Tuir)

Elementi certi e precisi per la deducibilità

Per la deducibilità delle perdite su crediti regole sempre attuali. Stando al disposto dell'articolo 101, comma 5 del Tuir, infatti, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi «certi e precisi» e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un piano attestato o è assoggettato a procedure estere equivalenti. Tralasciando gli aspetti connessi alle procedure concorsuali (di cui si è detto sopra), si evidenzia che per l'individuazione degli elementi «certi e precisi» è necessario ricorrere ad una valutazione «caso per caso» degli stessi al fine di dimostrare la definitività della perdita. Così, ad esempio, una situazione di insolvenza «non temporanea» del debitore, ossia l'impossibilità di far fronte al pagamento del debito per mancanza di liquidità fi-

nanziaria e di incapienza patrimoniale, può verificarsi, tra gli altri, in presenza di un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore. Mentre possono considerarsi come sufficienti elementi di prova ai fini della deducibilità tutti i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti assoluta e definitiva. Ritornando al concetto di elementi «certi e precisi», si fa presente che il comma 5 dell'articolo 101 del Tuir dispone che tali elementi sussistono «in ogni caso» quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Pertanto, il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le im-

prese di più rilevante dimensione (volume d'affari/ricavi non inferiore a 100 milioni di euro) e 2.500 euro per le altre imprese. Tale disposizione non è applicabile, tuttavia, ai crediti assistiti da garanzia assicurativa. Al riguardo, la circolare 26/E/2013 ha precisato che la modesta entità va individuata considerando il valore nominale del credito e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. Laddove, invece, l'impresa sia subentrata nella titolarità del credito per effetto di atti traslativi, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, essendo quest'ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita. Resta inteso che qualora il credito sia stato riscosso «parzialmente» dall'impresa creditrice, la verifica della modesta entità deve essere condotta assumendo il valore nominale

del credito al netto degli importi incassati. Così, ad esempio, se un'impresa di più rilevanti dimensioni al termine del periodo d'imposta abbia nei confronti di un medesimo debitore due crediti scaduti da almeno sei mesi con un valore nominale pari a 3.000 e 4.000 euro, la verifica del limite quantitativo per singolo credito consente di rispettare, per entrambi i crediti, il requisito della modesta entità, senza necessità di verificare che la somma del valore nominale dei due crediti supererebbe il limite dei 5.000 euro. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è «prescritto» (in generale, i diritti si estinguono con il decorso di 10 anni) ed in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

— © Riproduzione riservata —